Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 31 luglio 1934 - Anno XII** **Numero 178**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 31 LUGLIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Banca d'Italia**: Estrazione del prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa effettuata in data 30 giugno 1934-XII (119ª estrazione d'ordine progressivo).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Società anonima immobiliare S. Ferdinando, in Napoli**: Elenco delle obbligazioni rimborsate anticipatamente. — **Società anonima Zuccherificio del Volano, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1934-XII. — **Città di Chiavari**: Obbligazioni del prestito civico 1904-1905-1912 sorteggiate il 22 giugno 1934-XII. — **Società anonima Cereali ora Stucky Società anonima, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1934-XII. — **Unione esercizi elettrici, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1934-XII. — **Città di Torino**: Obbligazioni del prestito di L. 80.000.000, emissione 1933, sorteggiate il 5 luglio 1934-XII. — Obbligazioni del prestito di L. 10.000.000, emissione 1914, sorteggiate il 5 luglio 1934-XII. — **« Testi » - Industrie riunite cementi, laterizi, materiali da costruzione, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 1° maggio 1934-XII. — **Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), in Roma**: Obbligazioni, emissione 1926, sorteggiate il 2 luglio 1934-XII. — **Ducale città di Zara**: Titoli del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1901 sorteggiati il 2 luglio 1934-XII. — **Società anonima « Cellograf », in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1934-XII. — **Società italiana della celluloide, in Castiglione Olona**: Obbligazioni sorteggiate il 29 giugno 1934-XII. — **Società anonima Mazzucchelli, in Castiglione Olona**: Obbligazioni sorteggiate il 29 giugno 1934-XII. — **Comune di Borgosesia**: Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Vado Ligure**: Cartelle del prestito civico 1926 sorteggiate il 30 giugno 1934-XII. — **Istituto di S. Giovanni Battista e S. Caterina da Siena delle Suore Medee, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1934-XII. — **Società adriatica di elettricità, in Venezia**: Obbligazioni non presentate all'incasso e prescritte al 30 giugno 1934-XII. — **Città di Biella**: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1934-XII.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 31 LUGLIO 1934-XII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Luglio 1934-XII (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1194.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni a titolo di contributo a favore delle Missioni italiane in Cina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 393, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire cinque milioni a titolo di contributo a favore delle Missioni italiane in Cina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1195.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1196.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933 addizionale al Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933, addizionale al Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1197.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1198.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in corpo morale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1901, concernente l'estensione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1925, n. 1554, relative alla liquidazione dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative, agli Enti di consumo eretti in corpo morale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1199.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte di Enti, Società e privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 217, contenente norme interpretative del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte di Enti, Società e privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1200.

Modificazione all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1185, recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'art. 2 della legge suddetta;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione della lettera *d*), art. 2, della legge 27 giugno 1929, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
« *d*) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1201.

Proroga al 31 dicembre 1935-XIV dei poteri straordinari concessi al direttore generale del Banco di Sicilia dal R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1969, col quale furono stabilite le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia, fissandosi al 30 giugno 1934 il termine per la validità delle norme stesse;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare l'efficacia di tali norme affinchè possa essere completato il riordinamento degli uffici e dei servizi del Banco;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1969, è prorogato al 31 dicembre 1935.
Alla dispensa dal servizio del personale inidoneo, di cui all'art. 3 del decreto stesso, sono applicabili le disposizioni dell'articolo unico della legge 24 giugno 1929, n. 1112.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1202.

Approvazione dell'ulteriore proroga del « Modus Vivendi » di stabilimento italo-francese del 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° dicembre 1934 del « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la proroga al 1° dicembre 1934 del « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° giugno 1934, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 121. — MANCINI.

R. AMBASCIATA D'ITALIA

Paris, le 23 mai 1934.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au 1er décembre 1934 le Modus Vivendi d'établissement provisoire italo-français conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Le Gouvernement italien convient, aussi, de ce que, au cas où la Convention d'établissement italo-française signée à Rome le 3 juin 1930 serait mise en vigueur avant la date du 1er décembre 1934, le Modus Vivendi susmentionné cessera d'être appliqué, pour être immédiatement remplacé par ladite Convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

L'Ambassadeur d'Italie:
PIGNATTI.

A Son Excellence LOUIS BARTHOU
Ministre des Affaires Etrangères - PARIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
Sous Direction des Affaires Administratives et des Unions Internationales

Paris, le 28 mai 1934.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au 1er décembre 1934 le Modus Vivendi d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Le Gouvernement français convient aussi de ce que, au cas où la Convention d'établissement franco-italienne, signée à Rome le 3 juin 1930, serait mise en vigueur avant la date du 1er décembre 1934, le Modus Vivendi susmentionné cessera d'être appliqué, pour être immédiatement remplacé par ladite Convention.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères et par délégation:
l'Ambassadeur de France Secrétaire Général
(signé) ALEXIS LÉGER.

A Son Excellence
Monsieur le Comte PIGNATTI MORANO di CUSTOZA
Ambassadeur d'Italie à PARIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1203.
Provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo del servizio delle radiodiffusioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1934, le tasse prevedute alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, sono abolite.
La tassa sulle valvole termoioniche di cui al comma *c*) dell'art. 8 suddetto e all'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, è unificata nella misura di lire undici per ogni valvola, sia essa semplice o multipla.
La tassa di cui al comma *d*) dell'art. 8 suddetto, è ridotta a lire dodici per ogni altoparlante che costituisca o sia destinato a costituire parte inscindibile di un apparecchio radioricevente.

Art. 2.

I canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari per gli utenti privati e per i pubblici esercizi, di cui agli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, all'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, nonchè all'art. 1 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, saranno dovuti in ragione di anno solare, e potranno essere riscossi dagli Uffici del registro e bollo con le procedure ed i privilegi stabiliti per la riscossione dei tributi statali.
Con decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze saranno stabilite le quote spettanti allo Stato, e quella dovuta alla Corporazione dello spettacolo e all'Ente concessionario sulle somme riscosse per canone di abbonamento, e saranno altresì emanate le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1204.
Inscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » dei sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito »;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1933, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo allo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario le disposizioni relative al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito »;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 3 del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dopo le parole « compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali » sono aggiunte le seguenti: « nonchè i sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario ».

Art. 2.

Le disposizioni relative al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono applicabili ai sottufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario con la stessa decorrenza stabilita dal R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, per la categoria dei sottufficiali in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1205.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dello Spirito Santo in San Tommaso dei Greci, in Palermo.

N. 1205. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dello Spirito Santo in San Tommaso dei Greci, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1206.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio, in Barcellona (Messina).

N. 1206. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio, in Barcellona (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1207.
Dichiarazione formale dei fini di 13 Confraternite della provincia di Frosinone.

N. 1207. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Frosinone:

1. Atina - Confraternita della SS. Addolorata e Purgatorio.
2. Atina - Confraternita di Maria SS. delle Grazie.
3. Cassino - Confraternita dello Spirito Santo.
4. Cassino - Confraternita del SS. Sacramento del Riparo.
5. Cassino - Confraternita di S. Antonio di Padova.
6. Cassino - Confraternita della SS. Annunziata e Assunta.
7. Cervaro - Confraternita di Maria SS. Addolorata.
8. Pignataro Interamna - Confraternita della Beata Vergine Addolorata.
9. San Giorgio a Liri - Confraternita di S. Rocco e SS. Rosario.
10. Sant'Elia Fiumerapido - Confraternita dell'Immacolata Concezione.
11. San Vittore del Lazio - Confraternita del SS. Sacramento.
12. Vallerotonda - Confraternita della Buona Morte ed Orazione.
13. Villalatina - Confraternita della SS. Annunziata.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 giugno 1934.
Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1920, n. 6570, registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1920, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 225 del 23 settembre 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova, territorio attualmente suddiviso fra la provincia di Genova e le nuove provincie di Savona e La Spezia;

Visto il R. decreto 27 maggio 1926, n. 6946, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1926 al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 3244, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della medesima provincia di Genova attualmente suddiviso fra le dette provincie di Genova, Savona e La Spezia;

Visto il R. decreto 17 maggio 1928, n. 3285, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1928 al registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 171 del 24 luglio 1928, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della medesima provincia di Genova, attualmente suddiviso fra le dette provincie di Genova, Savona e La Spezia;

Visto il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio dell'attuale provincia di Genova, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e pubblicato a sensi di legge col decreto Ministeriale 9 aprile 1932, n. 903;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

Ritenuto che con istanza prodotta in data 16 gennaio 1933 alla Regia prefettura di Genova i signori Ferretti Giovanni, Ferretti Catterina e Maneggia Antonio hanno chiesto che sia incluso nell'elenco delle acque pubbliche anche il corso d'acqua denominato Fosso della Casazza, affluente del torrente Pescia, ma che tale corso d'acqua, mancando per esso la prescritta pubblica istruttoria, potrà eventualmente essere iscritto in un successivo elenco suppletivo previa la istruttoria di rito;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in data 28 aprile 1934 col voto n. 702;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio dell'attuale provincia di Genova, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 63.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Genova.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE del corso d'acqua	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente Trebbia	Po	Gorreto-Rovegno, Rondanina-Fontanigorda	Tutto il tratto superiore scorrente in provincia
2	Riva Gramizzola influente n. 1	Trebbia	Rovegno	Tutto il tratto fino alle origini che serve di confine fra i Comuni di Ottone e Rovegno.
3	Fosso I ora detto di Rettagliata a valle di Foppiano a monte inf. n. 1	Id.	Id.	Dal confine con la provincia di Piacenza fino alle origini
4	Fosso del Riccio o d'Arizzo inf. n. 1	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alle sue origini
5	Fosso Rolò inf. 1	Id.	Id.	Dallo sbocco per Km. 1 verso monte
6	Torrente Pescia inf. 1	Id.	Rovegno e Fontanigorda	Dallo sbocco fino alle origini
7	Fosso Maietina o Conio di Mezzo inf. 6	Pescia	Fontanigorda	Dallo sbocco fino alle origini nei due rami Maietina e Conio di Mezzo in cui si divide
8	Rivo Cabona di Sotto o Connio lungo inf. n. 6	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alle origini
9	Rivo Mortuzzo inf. n. 8	Connio Lungo	Id.	Per Km. 1 a monte del suo sbocco
10	Fosso Ziccarello inf. n. 6	Pescia	Id.	Dallo sbocco per m. 1500 a monte
11	Fosso Cugno o Brignà e nel corso alto - Lungaie	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti dette Lungaie queste comprese
12	Fosso Lavaggi o Vieraia inf. n. 11	Fosso Brignà	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti in regione Ciappa, queste comprese
13	Fosso Sermigliasca o Casoni nella parte alta inf. n. 1	Trebbia	Id.	Dallo sbocco fino alle origini sotto il monte Garba
14	Fosso Vallescura n. 13	Sermigliasca	Id.	Dallo sbocco fino alle origini sotto il Lago della Nave
15	Fosso di Canale inf. 1	Trebbia	Id.	Dallo sbocco fino alle origini
16	Rio Volpaie o Fosso di Cravinghie inf. n. 1	Trebbia	Id.	Dallo sbocco alla strada che va da Sottoripa alle Borzine (vedasi n. 495 dell'elenco delle Acque Pubbliche di Genova)
17	Torrente Brugneto inf. n. 1	Id.	Rondanina - Montebruno - Torriglia Propata	Dallo sbocco per Km. 0,500 a monte con la confluenza col rio Gravi (vedasi n. 504 dell'elenco delle acque pubbliche di Genova).

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE del corso d'acqua 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
18	Fosso Spavie o Scabbie inf. n. 17	Brugneto	Propata e Rondanina	Dallo sbocco per Km. 2 verso monte (vedasi n. 509 dell'elenco delle acque pubbliche di Genova)
19	Fosso della Buglia inf. n. 17	Id.	Rondanina	Dallo sbocco fino alla confluenza dei due rami più a monte in cui si divide
20	Fosso delle Ferriere inf. n. 17	Id	Id.	Nel suo corso principale dallo sbocco fino alle origini in località Connio dell'Avena
21	Fosso di Capili inf. n. 17	Id.	Id.	Dallo sbocco per m. 750 verso monte.
22	Fosso di Seppado	Id	Id.	Dallo sbocco per m. 500 verso monte
23	Torrente Cassingheno inf. n. 1	Trebbia	Rondanina e Fascia	Per l'intero suo corso dallo sbocco alle sue origini nei rami a sud ed a nord della Trebbia
24	Fosso delle Sojazze inf. 23	Cassingheno	Rondanina	Dallo sbocco fino alle origini sotto il monte Argentaie
25	Fosso Monte Bernalo inf. 23	Id.	Id.	Dallo sbocco fino a località S. Anna
26	Fosso di Ronco Gabbià inf. n. 23	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alle origini nel suo ramo principale
27	Fosso della Porsietta inf. n. 23	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alle origini nel suo ramo principale che nasce a nord di Rondanina
28	Fosso dei Giazzetti inf. n. 23	Id.	Fascia	Dallo sbocco fino alle origini nei due rami principali in cui si divide
29	Fosso delle Selve inf. n. 23	Id.	Rondanina	Dallo sbocco fino alle origini nei due rami principali in cui si divide
30	Fosso delle Mugliole inf. n. 23	Id.	Id.	Nel suo ramo principale dallo sbocco fino alle origini a nord dell'abitato di Carpeneto
31	Fosso del Campo inf. n. 23	Id.	Id.	Dallo sbocco per m. 500 a monte
32	Torrente Tagliana inf. n. 1	Trebbia	Rovegno	Nel suo corso principale dallo sbocco fino alle origini poco oltre l'abitato di Spescia
33	Torrente Taranzone inf. n. 1	Id.	Gorreto	L'intero corso dallo sbocco fino alle origini alle Capanne di Carrega
34	Fosso di Fontanarossa inf. 33	Taranzone	Id.	Dallo sbocco per Km. 1 a monte

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
35	Fosso Lamerizzo inf. n. 33	Taranzone	Gorreto	Dallo sbocco per m. 900 a monte
36	Rio Groppo Camalà inf. n. 33	Id.	Id.	Dallo sbocco per m. 500 a monte
37	Rio del Ronco inf. n. 33	Id.	Id.	Dallo sbocco per Km. 1 a monte
38	Rio Bordonero inf. n. 33	Id.	Id.	Dallo sbocco per Km. 1,500 a monte
39	Rio Canaretta inf. n. 33	Id.	Id.	Dallo sbocco per Km. 1 a monte
40	Fosso Riccò inf. n. 33	Id.	Id.	Dallo sbocco per 500 m. a monte
41	Rio Borbera inf. n. 1	Trebbia	Id.	Dallo sbocco al confine delle due provincie di Genova e Piacenza

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(7159)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1934.
Approvazione della concentrazione nella Società anonima Unione Subalpina di assicurazione, con sede in Torino, del portafoglio assicurativo della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « L'Agricola », con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che l'Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, e la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « L'Agricola » con sede in Torino, hanno decisa la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante trasferimento dell'intero portafoglio della seconda di dette Società alla Unione Subalpina di assicurazioni;

Considerato che le relative deliberazioni sono state preventivamente sottoposte al Ministero delle corporazioni che ha dato il proprio assenso al compimento dell'operazione in data 25 maggio 1934;

Considerato che la Unione Subalpina di assicurazioni dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Visto il testo della convenzione stipulata in data 21 giugno 1934 dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo allegato, la convenzione stipulata il 21 giugno 1934 per notaio Rossi Felice di Torino (n. 3993-2493) tra la Società anonima Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, e la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « L'Agricola » con sede in Torino, per la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante il trasferimento dell'intero portafoglio della seconda di dette Società alla Società anonima Unione Subalpina di assicurazioni.

Art. 2.

La Società anonima Unione Subalpina di assicurazioni è autorizzata a continuare l'assicurazione nei rami incendi, infortuni, responsabilità civile, furti e cristalli.

Roma, addì 28 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(7227)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1934.
Determinazione dei contributi sindacali obbligatori per l'anno 1934 a carico dei padroni di bottega artigiana e dei maestri d'arte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la nota n. 3739/105 del 2 giugno 1934, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana formula proposte per la determinazione dei contributi sindacali obbligatori a carico, per l'anno 1934, dei padroni di bottega artigiana e dei maestri d'arte relativi;
Visti gli articoli 19 e 20 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Decreta:

I contributi sindacali obbligatori a carico dei padroni di bottega artigiana sono determinati per l'anno 1934 nelle seguenti misure:
per gli artigiani operanti in Comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti: se senza dipendenti, da un minimo di lire quattro ad un massimo di lire quindici; se con dipendenti, da un minimo di lire quindici ad un massimo di lire trenta. Per i maestri d'arte lire nove;
per gli artigiani esercenti in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: se senza dipendenti, da un minimo di lire quattro ad un massimo di lire ventiquattro; se con dipendenti lire quaranta, cui può aggiungersi una quota di lire cinque per ogni dipendente oltre il primo. Per i maestri d'arte lire dodici.
La riscossione sarà fatta con le modalità e con i termini indicati negli articoli 24 e 25 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(7219)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1934.
Autorizzazione alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ad eseguire il collaudo di primo impianto e le ispezioni periodiche degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 3 maggio 1934-XII, n. 906, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1934-XII, che apporta modificazioni al regolamento 23 giugno 1927, numero 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone;
Visto l'art. 10 di detto decreto, a norma del quale il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare la Confederazione generale fascista dell'industria italiana ad eseguire, sotto la vigilanza dello stesso Ministero ed a mezzo di ingegneri dipendenti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, le prove ed ispezioni degli ascensori, di cui al decreto sopraindicato, esclusi quelli di proprietà dello Stato e quelli soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato corporativo;
Vista la lettera n. 5399/22014 del 6 luglio 1934-XII con la quale la Confederazione generale fascista della industria italiana ha chiesto l'autorizzazione predetta;
Ritenuta l'opportunità di autorizzare al collaudo ed alle ispezioni degli ascensori anzidetti l'Ente nazionale per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.) organo legalmente costituito in seno alla Confederazione generale fascista della industria italiana;

Decreta:

La Confederazione generale fascista dell'industria italiana è autorizzata ad eseguire, sotto la vigilanza di questo Ministero ed a mezzo di ingegneri dipendenti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) il collaudo di primo impianto e le ispezioni periodiche degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone di cui al R. decreto 3 maggio 1934-XII, n. 906, esclusi gli ascensori di proprietà dello Stato e quelli soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato corporativo ai sensi del decreto stesso.

Roma, addì 16 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: LEONI.

(7209)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1934.
Calendario venatorio 1934-1935 ed altri provvedimenti in materia di caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti i decreti Ministeriali 17 giugno 1933 e 13 giugno 1934;
Sentita la Commissione venatoria centrale, nonchè le Commissioni venatorie provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 luglio 1932-X, circa l'approvazione e la esecutività delle carte geografiche faunistiche, in corso di pubblicazione, nonchè il disposto dell'art. 13 del ricordato testo unico, per quanto riguarda la indicazione delle specie di selvaggina che possono formare oggetto di esercizio venatorio, nelle singole zone, l'esercizio della caccia, per l'annata 1934-35, ha luogo secondo quanto viene disposto dai seguenti articoli.

Art. 2.

La caccia col fucile si apre il 2 settembre e si chiude il 6 gennaio, salvo le eccezioni di cui appresso:
1° nella zona 1ª, la caccia si chiude il 21 dicembre;
2° nelle zone 2ª, 3ª, 5ª e 6ª la caccia col fucile alla quaglia, tortora, passeracei, palmipedi e trampolieri si apre il 12 agosto;
3° nel Compartimento XVI (Sardegna) la caccia col fucile si apre il 26 agosto. La caccia al cinghiale si apre a termini di legge il 1° novembre. La caccia alla lepre, pernice e gallina prataiola si chiude il 4 novembre. Per tutte le altre specie la caccia si chiude il 31 dicembre;

4° la caccia al cinghiale nei Compartimenti 1° (Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara) e IX (Genova, Imperia, Savona, La Spezia) si chiude il 31 dicembre;

5° nel 1° Compartimento la caccia al camoscio si chiude il 31 ottobre.

Art. 3.

La uccellagione si apre il 12 agosto nelle zone 2ª, 3ª, 5ª e 6ª ed il 2 settembre nelle zone 1ª e 4ª e si chiude dovunque il 6 gennaio, salvo nella zona 1ª, dove si chiude il 21 dicembre.

Resta vietata la uccellagione vagante col vischio.

Art. 4.

La selvaggina nobile stanziale uccisa in Sardegna non può essere portata fuori che nel limite di 20 pernici e un capo di ogni altra specie per ogni cacciatore che si presenti agli uffici addetti, con la licenza di caccia e con il fucile.

Ogni altra forma di esportazione è vietata.

Art. 5.

Fermo l'annoveramento tra gli animali nocivi di talune specie di selvaggina, disposto con precedenti decreti Ministeriali, vengono, altresì, considerati come tali le gazze e le ghiandaie, nonchè, limitatamente nelle bandite, riserve di caccia e zone nelle quali si effettui il ripopolamento di selvaggina stanziale, i rapaci diurni non elencati nell'art. 4 del testo unico e la donnola.

Art. 6.

È sempre vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale ed introdotte a scopo di acclimazione e limitatamente al periodo dell'acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascuna Commissione provinciale venatoria indicherà, eventualmente, nel manifesto annuale.

Art. 7.

Nel 1° Compartimento è vietata la caccia al beccaccino con preparazione di sito e particolari adescamenti del terreno.

Art. 8.

Fermo il disposto dell'art. 36 del testo unico, circa i divieti assoluti di caccia e di cattura di alune specie, rimane altresì vietata per l'annata venatoria 1934-35:

a) la caccia e la cattura dell'urogallo o gallo cedrone, del francolino di monte e della femmina del gallo di monte o forcello (*Lyrurus tetrix*). Tale divieto non si applica nel IV Compartimento (Trento e Bolzano);

b) la caccia anche dei maschi del cervo e del daino in terreno libero, in Sardegna; del cervo, daino e capriolo in terreno libero nel XII Compartimento (Roma, Frosinone, Aquila, Rieti, Perugia, Terni);

c) la caccia al cinghiale in provincia di Genova;

d) la caccia alla pernice rossa nell'isola d'Elba;

e) la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero), delle cincie e dei luì di qualsiasi specie, del codibugnolo, del pendolino, del regolo, del fiorrancino, dello scricciolo, dell'usignolo e del pettirosso.

Art. 9.

Nelle nuove Provincie il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso e può, altresì, assimilare, agli effetti di determinate cacce, l'una zona all'altra.

Può, altresì, ascrivere alla zona 1ª i territori dell'Istria per i quali ritenga opportuno adottare tale provvedimento, salvo darne comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la necessaria ratifica.

Art. 10.

Per la caccia al cinghiale, cervo e daino, in quanto non si sia diversamente stabilito, come anche per quanto non risulti previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del ricordato testo unico.

Art. 11.

Per il periodo successivo al 6 gennaio si provvederà con altro decreto.

Roma, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7218)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare dei beni immobili siti in Carrara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Carrara il 29 maggio 1934-XII a rogito del dott. Riccardo Venè, notaio ivi residente (n. 30997/5838 di repertorio) contratto col quale l'Opera nazionale Balilla, ha acquistato dai signori Giovanni Serralunga fu Giuseppe e Giovanna Chiocchetti fu Giuseppe, rispettivamente proprietario e usufruttuaria in parte, per il prezzo di L. 250.000 da pagarsi in tre rate, le prime due di L. 100.000 e l'ultima di L. 50.000, i seguenti immobili siti in Carrara e segnati nel catasto civico n. 7, luogo detto Levatella, via Michelangelo Buonarotti, sezione I, foglio 3°, mappale n. 197:

a) piccolo vano uso studio a pianterreno;

b) fabbrica di mattonelle di vani due a pianterreno;

c) tettoia per materiale di vani quattro a pianterreno;

d) casa di vani sette a piano terreno e cinque a primo piano;

Considerato che l'acquisto è stato fatto allo scopo di completare la Casa del Balilla, di Carrara;

Veduta la deliberazione n. 52 in data 5 luglio 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di S. Giorgio di Nogaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Udine il 28 marzo 1934-XII a rogito del dott. Pietro Someda de Marco, notaio residente in Clauzetto (n. 115 di repertorio), atto col quale il comune di S. Giorgio di Nogaro ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione della Casa del Balilla un appezzamento di terreno di sua proprietà comunale facente parte del mappale 961 *a*) da distinguersi in conformità del tipo di frazionamento 1° ottobre 1931 col n. 961 *b*) della superficie di mq. 1250, terreno già facente parte del mercato animali;
Veduta la deliberazione n. 46 in data 5 giugno 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di S. Giorgio di Nogaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7210)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Campo Ligure.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, pprovato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Campo Ligure il 6 febbraio 1934-XII a rogito del segretario del Comune, atto col quale il Comune medesimo ha donato all'Opera nazionale Balilla perchè sia adibito ad uso di Casa del Balilla l'edificio di sua proprietà denominato « Casa della Giustizia », descritto in catasto col n. 164 di mappa, eccettuando dalla donazione il locale a piano terreno in cui attualmente ha sede l'ufficio delle imposte di consumo e la pesa pubblica;
Veduta la deliberazione n. 40 in data 30 aprile 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Campo Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7212)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Viggiù ed Uniti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato nel comune di Viggiù ed Uniti il 30 maggio 1933-XI a rogito del segretario del Comune, atto col quale il Comune ha donato all'Opera nazionale Balilla l'edificio di sua proprietà adibito a Casa del Balilla, costruito di recente sul terreno contrassegnato in catasto, mappa di Saltrio, coi numeri 774 sub *b*) e 778 *d*);
Veduta la deliberazione n. 42, in data 23 maggio 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Viggiù ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7211)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile nel comune di Cologna Veneta.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato in Cologna Veneta il 25 aprile 1934-XII a rogito del dott. Aldo Montesi, notaio ivi

residente, atto col quale l'Opera nazionale Balilla ha acquistato per il prezzo di L. 20.000 dal Fascio di combattimento di Cologna Veneta un immobile di proprietà del medesimo, sito nel Comune predetto, via Niccolò Vecchietti, 42, e segnato in catasto alla sezione *A*, foglio V, mappali 364 *c*) e 365 *b*);

Veduta la deliberazione n. 50 in data 27 giugno 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile sopra descritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(7214)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-973 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mavric Caterina ved. Cingerle fu Martino e fu Vetrik Giuseppa, nata a Ossecca il 25 novembre 1859 e residente a Vittuglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mavric Bernardo di Caterina, nata a Vittuglia il 12 maggio 1898, figlio;
Mavric Maria di Petrovic, nata a Pocrai il 13 febbraio 1905, nuora;
Mavric Daniela di Bernardo, nata a Vittuglia il 30 aprile 1926, nipote;
Mavric Giovanna di Bernardo, nata a Vittuglia il 3 aprile 1928, nipote;
Mavric Giuseppe di Bernardo, nato a Vittuglia il 12 ottobre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5811)

N. 50-1109 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basa Berta in Peric di Giuseppe e di Remec Giuseppina, nata a Montespino il 23 maggio 1904 e residente a Montespino, Lesice, 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5812)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 26 luglio 1934-XII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 maggio 1934, n. 1150, che approva il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città vecchia di Taranto e le relative norme di attuazione.

(7251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 20 luglio 1934 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Balocco Pietro Augusto, residente nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona, è stato dispensato dall'ufficio,

per limite di età, con effetto dal 31 agosto 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

(7247)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 20 luglio 1934 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Quirici Ettore, residente nel comune di Buggiano, distretto notarile di Firenze, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 settembre 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

(7248)

MINISTERO DELLA MARINA

Perdita di onorificenze.

Con R. decreto in data 14 maggio 1934-XII e con pari decorrenza, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, il già fuochista nel C.R.E.M. Giuseppe Bosio di Guido e di Carli Palmira è incorso, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 453. nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con decreto Luogotenenziale 19 maggio 1919.

Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1934, registro n. 50, foglio n. 63.

(7229)

Con determinazione Ministeriale 19 luglio 1934-XII il già fuochista Giuseppe Bosio di Guido e di Carli Palmira, in conseguenza della perdita della medaglia di bronzo al valor militare avvenuta in base all'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 453, è incorso, per effetto dell'art. 10 della legge stessa, nella perdita delle seguenti distinzioni onorifiche di guerra: Croce al merito di guerra concessa dal Comando XXVI Corpo d'Armata in data 8 novembre 1918; distintivo d'onore dei feriti in guerra e Croce al merito di guerra concessi con foglio d'ordini Ministeriale del 23 ottobre 1918.

(7230)

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a quattro posti di applicato tecnico di sanità.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Veduta la nota 17 marzo 1934, n. 581-8, dalla quale risulta l'autorizzazione a bandire il concorso, concessa da S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a quattro posti di applicato tecnico di sanità, grado 11°, gruppo C, nel ruolo del personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 7300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a' termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° estratto dal registro degli atti di nascita, rilasciato a sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 21 anni di età. I limiti di età, stabiliti in anni trenta ed elevati a 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 anni per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, e per i decorati al valore a' sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sono elevati di quattro anni a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227. Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dai limiti suddetti per gli aspiranti che già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli che, alla data di pubblicazione del presente decreto, prestino da almeno due anni effettivo servizio di impiegato civile quale dipendente statale non di ruolo;

2° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di aver sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da esso certificato deve risultare oltre che la natura e il grado della invalidità anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° licenza di scuola media inferiore, o titolo di studio corrispondente, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

Tale documento deve essere prodotto in originale ed in copia notarile autenticata;

7° certificato rilasciato dal segretario della Federazione del Fascio di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

8° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 6, se prodotto nell'originale, e quello indicato al n. 9, dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 7 e 9 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale debbono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale debbono dimo-

strare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, legalizzato.

I capi guardia di sanità e le guardie di sanità, aspiranti al concorso, debbono inoltre dimostrare di essere in possesso dei requisiti indicati nell'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 3.

Al concorso sono anche ammessi i capi guardia di sanità e le guardie di sanità del ruolo degli agenti di sanità dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Gli agenti di sanità, aspiranti all'ammissione al concorso, devono produrre, nel termine indicato dall'articolo precedente, la domanda di ammissione ed i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 redatti come prescritto allo stesso articolo precedente.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, in modo esplicito, di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, o anche delle Colonie cui venga ora o in prosieguo destinato.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°, presidente;

b) di due funzionari medici dell'Amministrazione della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°;

c) di un funzionario di gruppo *B*, dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 7°;

d) di un funzionario del ruolo del personale del Laboratorio fisico della sanità pubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, e, in mancanza, un funzionario del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi nel complesso delle prove scritte e pratiche purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale.

Art. 9.

La Commissione compila la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva osservate a parità di punti le norme di legge relative alle preferenze.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1931, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei in applicazione all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1074, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 12 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 5 Interno, foglio n. 21. — DI MARCO.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO
per gli esami di concorso ai posti di applicato tecnico di sanità.

PROVE SCRITTE.

1. Nozioni sulle organizzazioni amministrativa e corporativa del Regno e sull'ordinamento sanitario.
2. Nozioni elementari circa la diffusione e la profilassi delle principali malattie infettive e diffusive, con particolare riguardo alle modalità di assistenza, isolamento, disinfezione e disinfestazione.

PROVE PRATICHE.

1. Funzionamento delle caldaie a vapore e dei motori a scoppio - Apparecchi ad elettricità - Apparecchi Clayton - Autoclavi - Termostati - Stufe, pompe ed altri apparecchi più in uso per le disinfezioni e le disinfestazioni.
2. Preparazione di terreni nutritivi, miscele disinfettanti e maneggio degli oggetti per il prelevamento di campioni.
3. Maneggio e tenuta del materiale profilattico.

PROVA ORALE.

La materia delle prove scritte e delle prove pratiche.

Nozioni sui principali tipi di navi, sulle stazioni di disinfezione, sui reparti ed ospedali di isolamento per contagiosi.

Legislazione sulle caldaie a vapore.

Legislazione sugli infortuni sul lavoro e sull'assistenza obbligatoria.

Disciplina sull'impiego dei gas tossici.

Nozioni generali di geografia fisica e politica, e, in particolare, dell'Europa e sulle grandi vie di comunicazioni.

Nozioni elementari di fisica e di chimica.

Roma, addì 12 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7221)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.